



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E LE PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO NEL COMPARTO ISTRUZIONE.

Protocollo d'intesa relativo ai contingenti di personale da prevedere nelle singole Istituzioni Scolastiche.

Vista la legge n. 146/90;

Visto l'art.22 c.5 del CCNL Istruzione ricerca 2016-2018;

Visto l'Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021;

Visto l'art. 2 del nuovo Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

A) istruzione scolastica;

B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;

Visto l'art. 3 dell'Accordo che definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, prescrive che: *"Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, ..., il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori."*

L'anno 2021, il mese di febbraio il giorno 11 , in Trieste, presso l'Istituto Comprensivo di via Commerciale in sede di integrazione alla contrattazione integrativa d'Istituto

Il Dirigente Scolastico dott. Roberto Benes e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001, individuano nel presente protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi in corrispondenza delle prestazioni indispensabili definite dall'art. 2 e secondo i criteri indicati nell'art. 3, comma 1, del citato Accordo Nazionale.

Art. 1
Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente protocollo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2, comma 2, dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020, in particolare in considerazione del periodo attuale.

Premesse importanti:

- 1) il servizio mensa è subordinato al servizio di istruzione, è quindi garantito il servizio di mensa solo nel caso in cui il servizio di istruzione per gli alunni sia effettivamente erogato
- 2) Il contratto integrativo qui presente è strettamente correlato alle esigenze attuali legate alla situazione epidemiologica contingente, pertanto ha valore solo per quest'anno o fintanto che perdura l'emergenza COVID

A) istruzione scolastica

- a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.

I tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'art 10, comma 6, lettere d) ed e)

Plesso interessato: plesso Corsi

Personale coinvolto:

PERSONALE / NUMERO UNITA' 4
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI 2
COLLABORATORE SCOLASTICO 2

- a2) vigilanza sui minori durante i servizi di ristorazione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.

- Si specifica al riguardo che nel caso in cui il dirigente scolastico, entro i termini previsti dall'accordo nazionale, ha l'evidenza del fatto che il servizio scolastico non può essere erogato, per eventuali previe comunicazioni di intenzioni di sciopero provenienti dai docenti o dai collaboratori scolastici tali da rendere impossibile l'attivazione del servizio scolastico nel plesso indicato per tutte le classi (e il termine "tutte le classi" qui si intende nel senso che il servizio può essere attivato anche solo per una classe), il DS comunica alle famiglie entro i 5 giorni previsti che anche il servizio mensa risulta sospeso.

a2.1) Plesso interessato: plesso Manna (infanzia)

Personale coinvolto:

PERSONALE / NUMERO UNITA' 2
COLLABORATORE SCOLASTICO 2

a2.2) Plesso interessato: plesso Tomizza (infanzia)

Personale coinvolto:

PERSONALE / NUMERO UNITA' 2

sgui

COLLABORATORE SCOLASTICO 2

a2.3) Plesso interessato: plesso Longo (primaria)

Personale coinvolto:

PERSONALE / NUMERO UNITA' 2
COLLABORATORE SCOLASTICO 2

D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento

- d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Personale coinvolto:

PERSONALE / NUMERO UNITA' 2
DSGA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1

Art. 3

Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari ricorso al sorteggio;
- b) in mancanza di volontari, mediante rotazione per sorteggio dei lavoratori, contemporaneo dal principio di non scegliere per tale contingente più di un collaboratore tra quelli in servizio presso le sedi Manna primaria, Manna infanzia, Longo, Tomizza e due collaboratori presso la sede Corsi.

Art. 4

Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell'anno

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

Resta comunque inteso che il personale individuato per le esigenze di cui all'art. 2, entra in servizio con il proprio orario giornaliero, è assegnato alla sede di cui al dispositivo di assegnazione come determinato dalla DSGA e in tale sede deve adempiere a tutti i compiti previsti dal proprio profilo professionale per l'intera durata del servizio, non solamente ai compiti per cui è stato individuato ai sensi del suinidato art. 2 di detto accordo.

Art. 5

Utilizzo dei collaboratori scolastici su plesso diverso rispetto a quello di ordinaria titolarità

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, per effetto dell'individuazione dei contingenti minimi di cui all'art. 2 del presente accordo, i collaboratori scolastici che eventualmente decidono nella stessa giornata dello sciopero di non effettuare lo sciopero ma di recarsi sul luogo di lavoro, potrebbero essere chiamati a svolgere il proprio servizio lavorativo in altra sede interna all'Istituto, qualora siano stati individuati i collaboratori

PROT. INTESA ET ACCORDO 2/12/2020

I.C. VIA COMMERCIALE

scolastici di cui all'art.2 di detto accordo e tali collaboratori non facciano parte di quelli usualmente assegnati alla sede assegnata per quella specifica giornata di sciopero.

Questo al fine di evitare il verificarsi di un eccesso di personale in una sede di servizio e una contestuale grave carenza di personale in altra sede, a causa del combinato disposto tra assegnazione di sede diversa da quella di ordinaria titolarità per i collaboratori di cui all'art. 2 di detto accordo, secondo i principi evidenziati dall'art. 3 dello stesso, con l'eventuale scelta di non scioperare, effettuata la mattina stessa, da parte dei collaboratori ordinariamente in servizio nella sede garantita dal contingente minimo.

Art. 6

Operazioni in caso di scrutini ed esami finali

Le azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con gli scrutini sono così regolamentate:

- gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni riguardo alle scadenze fissate;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione. Negli altri casi i predetti scioperi non dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini maggiore di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'ultimazione.

Art. 7

Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 2 e 3.

Del regolamento sarà data informazione alle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.

(Data).....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

OO.SS.

FLC CGIL _____

CISL SCUOLA FSUR _

UIL SCUOLA RUA _

SNALS-CONFSAL - *Stanco & Lanza*

GILDA UNAMS _____

ANIEF _____